



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI  
CAPITANERIA DI PORTO DI SIRACUSA**

**ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE  
N. \_\_\_/2021**

**Il Capo del Compartimento e del Circondario Marittimo di Siracusa:**

- Vista** la legge 24.11.1981 n. 689 sugli illeciti amministrativi e il Decreto Legislativo 30.12.1999, n. 507, recante *“Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 205;*
- Vista** la legge 31.12.1982, n. 979, ed il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio datato 15.09.2004 (pubblicato sulla G.U.R.I. serie generale n° 32 del 09.02.2005) che ha istituito l’Area Marina Protetta del Plemmirio, nonché il successivo Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare datato 26.01.2009 (pubblicato sulla G.U.R.I. serie generale n° 36 del 13.02.2009), con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione e di organizzazione dell’Area Marina Protetta del Plemmirio ed il successivo Disciplinare Integrativo al Regolamento dell’Area Marina Protetta del Plemmirio per la stagione balneare 2021;
- Vista** la Legge 03.04.1989 n. 147 recante la *“Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione”* e il relativo Regolamento di attuazione approvato con il DPR nr.662/1994;
- Vista** la Legge 08.07.2003 n. 172 *“Disposizioni per il riordino ed il rilancio della Nautica e del turismo nautico”*, ed in particolare l’art. 8 secondo cui *“In deroga all’articolo 59 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le ordinanze di polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa sono emanate dal Capo del Compartimento Marittimo”*;
- Visto** il Decreto Legislativo 18.07.2005 n. 171 recante il *“Codice sulla Nautica da Diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CEE, a norma dell’art.6 della legge 8/7/2003 n. 172”* ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto Ministeriale del 29.07.2008 n°146, così come aggiornato e modificato dal D. Lgs. N. 229 in data 03.11.2017 e dal D. Lgs. N. 160 in data 12.11.2020;
- Visto** l’articolo 32 dello Statuto Speciale della Regione Siciliana approvato con R.D.L. n. 455/1946 con riferimento ai beni del demanio dello Stato esistenti in Sicilia e all’attuale quadro ordinamentale in materia di competenze Stato-Regioni così come risultante, tra l’altro, a seguito della Legge costituzionale n. 3/2001 recante *“Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”*, dall’articolo 6, comma 7 della Legge n. 172/2003, della Legge Regionale n.15/2005 e delle successive circolari applicative discendenti dalle norme citate;
- Vista** la Legge Regionale 01.09.1998 n. 17, pubblicata sulla G.U. della Regione Sicilia del 05.09.1998, che impone, oltre ai concessionari esercenti di stabilimenti balneari, anche

alle Amministrazioni dei Comuni costieri di assicurare, nell'ambito dei tratti del litorale di rispettiva giurisdizione destinati alla pubblica balneazione, apposito servizio di salvamento, conforme alle disposizioni di dettaglio impartite dall'Autorità Marittima, e in numero minimo di almeno due bagnini di salvataggio ogni 150 metri lineari e fino ad un massimo di due chilometri lineari (art. 2);

- Visto** il Decreto Dirigenziale della Regione Siciliana 01.06.2007 n. 476, avente ad oggetto *"Disciplina delle attività balneari"* ed il successivo Decreto Dirigenziale della Regione Siciliana 06.10.2010 n° 707 che ne estende l'applicazione indistintamente a tutto il pubblico demanio marittimo della Regione Siciliana, comprese aree boschive e rocciose;
- Visto** il Decreto Ministeriale 26.01.1960 (così come modificato dal Decreto Ministeriale 15.7.1974), rubricato *"Disciplina dello sci nautico"*;
- Viste** le Circolari n. 29 e n. 54, Serie I Titolo Demanio Marittimo, rispettivamente datate 18.07.1995 e 09.01.1997 dell'allora Direzione Generale Demanio Marittimo e Porti del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
- Visti** i Dispacci prot. nn. 82/046236/II, 09.02/45326 e 09.01/40189, rispettivamente datati 24.07.2003, 23.05.2005 e 27.07.2005, del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, con cui sono state impartite disposizioni discendenti dalle direttive emanate dall'allora Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di regolamentazione della navigazione a mezzo unità da diporto in prossimità delle coste, durante la stagione estiva;
- Viste** in particolare le Direttive dell'allora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in materia di razionalizzazione dei controlli di sicurezza di routine sulle unità da diporto (tra le quali, la nr. 193/2015), nelle quali si dispone, tra l'altro, che i Capi di Compartimento Marittimo provvedano ad emanare apposita Ordinanza di Polizia Marittima per disciplinare i limiti di navigazione rispetto alla costa, con particolare riferimento alla distanza dalla costa, oltre il limite delle acque riservate ai bagnanti, entro la quale la navigazione deve svolgersi a velocità non superiore a 10 nodi e, comunque, con gli scafi in dislocamento; tale distanza è indicata, in linea di massima, in 500 metri dalle coste rocciose alte sul mare e in 1000 metri dalle spiagge;
- Vista** la Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot. n. 02.01/13413 del 08.02.2007, nella quale si evidenzia, tra l'altro, l'opportunità della *"istituzione lungo le coste con presenza di spiagge e bassi fondali, di una fascia di rispetto - dell'ampiezza di 50 metri - oltre la zona di mare riservata ai bagnanti (...in cui sia... ndr) limitato l'ingresso sia ai bagnanti e ai sub sia alle unità che navigano a motore"*;
- Visto** il Dispaccio prot. n. 02/01/13413 in data 08.02.2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto avente ad oggetto *"Compatibilità tra attività nautiche: disciplina"*;
- Visto** il Dispaccio prot. n. 02.01.04/34660 in data 07.04.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in materia di riparto delle competenze tra le Autorità marittime e gli enti territoriali locali inerenti alla disciplina delle attività balneari e le prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento;
- Viste** le Circolari del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot. n. 09.01/30387 in data 28.06.2005 e prot. n. 02.01.04/31678 in data 30.03.2006 recanti linee di indirizzo per l'impiego delle moto d'acqua ai fini dell'assistenza ai bagnanti *"...quale utile integrazione ai mezzi nautici di tradizionale utilizzo"*;
- Vista** la Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot. n. 02.02/36855 in data 13.04.2006 inerente l'utilizzo di salvagenti tipo *"flotter"* e *"a ferro di cavallo con maniglie bodyguard"*;
- Vista** la Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot. n.02.02.70/29121 del 29.3.2014 secondo cui, anche in forza di quanto disposto dal Decreto del Ministero della Salute del 18.3.2011, la presenza del defibrillatore all'interno

degli stabilimenti balneari è una *“collocazione ottimale”* e, quindi, consigliata e la Circolare del Ministero della Salute prot. nr.13917-P-20 del 20.5.2014 recante disposizioni sul rilascio dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE);

**Vista** la Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot. n. 40802 del 13.05.2013 inerente *“...l'opportunità di introdurre l'obbligo del nuotatore di munirsi del segnalamento previsto per l'attività subacquea o – in subordine – di indossare una calottina colorata per rendersi maggiormente visibile”*;

**Vista** la Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot. n. 91792 del 24.10.2013 inerente l'opportunità di un'azione di coordinamento fra le Autorità Marittime affinché le Ordinanze di sicurezza balneare *“...siano improntate ai principi di omogeneità ed univocità...”*;

**Visto** il dispaccio protocollo 103966, in data 29/08/2016 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – *“Sistemi di salvataggio aggiuntivi in mare”*;

**Vista** la nota del Comando Generale delle Capitanerie di Porto (Reparto 2°, Ufficio II) prot. n. 54506 in data 20/05/2020, con la quale è stato, tra l'altro, confermato che l'Ordinanza di sicurezza balneare non concerne profili di sanità che ricadono nella sfera di attribuzioni di altri Enti/Amministrazioni deputate alla tutela della salute pubblica;

**Vista** l'ulteriore nota del Comando Generale delle capitanerie di porto prot. n. 64337 in data 13.06.2020 con la quale, nell'impartire gli indirizzi operativi per la stagione estiva 2020 caratterizzata dall'applicazione, anche al comparto nautico – balneare, delle misure di prevenzione e protezione disposte dal Governo e dalle regioni per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è stato:

- ribadito che l'ordinanza di sicurezza balneare non potrà contenere disposizioni inerenti la gestione delle aree demaniali marittime o profili di sanità che ricadono, invece, nella sfera di attribuzioni di altri Enti/Amministrazioni deputati all'esercizio delle funzioni amministrative di gestione del litorale e delle spiagge, nonché alla tutela della salute pubblica;
- evidenziata, sul piano generale, l'insussistenza della necessità, salvo specifiche esigenze locali ed in conformità al delineato quadro di funzioni amministrative, di modificare le attuali ordinanze di sicurezza balneare, sottolineando l'esigenza che il ruolo dell'assistente bagnante mantenga la sua connotazione esclusiva quale presidio di sicurezza per i frequentatori delle spiagge;

**Vista** la sentenza Cass. 15/02/2011, n. 3713, in materia di sanzionabilità di condotte illecite poste in essere in violazione di norme e provvedimenti sull'uso del demanio marittimo;

**Vista** la Circolare del Ministero della Salute prot. n.18981-P-20 in data 20.03.2012 in cui, con riferimento alla somministrazione di ossigeno da parte dei bagnini, si ritiene che sia *“...consentito a personale non medico, in assenza di un parere medico, somministrare ossigeno esclusivamente in situazioni di emergenza senza incorrere nell'esercizio abusivo della professione medica,...”* prescrivendo la necessaria disponibilità di un *“Saturimetro arterioso”* tra gli strumenti di base per la gestione di tali emergenze;

**Vista** la Circolare dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana – *“Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico”* prot. n. 21103 in data 05.06.2020, attuativa dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 22 del 2 giugno 2020, in materia di attività sportive e ricreative presso i circoli, le società e le associazioni sportive (strutture sportive) della Regione Siciliana, con particolare riferimento alle attività sportive svolte nell'ambito degli stabilimenti balneari e nei *“punti mare”* fruibili dalle associazioni stesse;

**Visto** il Decreto dell'Assessorato della Salute in data 8 aprile 2021 della Regione Siciliana (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 16 del 16 aprile 2021), emanato dal Dirigente Generale del Dipartimento delle attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell'Assessorato alla Salute della Regione

Siciliana avente ad oggetto “*Stagione balneare 2021*” e recante gli specchi acquei interdetti alla balneazione ed i limiti temporali della stagione balneare 2021 (1 maggio – 31 ottobre 2021);

**Viste** le Ordinanze emanate dai Sindaci dei Comuni costieri del Circondario marittimo di Siracusa indicanti le acque vietate permanentemente alla balneazione;

**Visti** i seguenti provvedimenti seguiti all'emergenza epidemiologica per il contenimento della diffusione del virus Covid19:

- Il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, recante “*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96/2021) in cui il Governo si limita a disciplinare specificamente solo alcune attività (dalla scuola alla ristorazione, dalle palestre agli spettacoli), rinviando per quelle non espressamente contemplate alle disposizioni contenute nei decreti legge n. 19/2020 e n. 33/2020 (art. 10 comma 3 del decreto 52/2021);
- Il Decreto Legge n. 33 in data 16.05.2020, (G.U. n. 125 del 16.05.2020), avente ad oggetto “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, in cui all'art. 1 comma 14 si prevede che “*le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale*”
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del **29.05.2021**, avente ad oggetto “**Adozione delle Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali**” (pubblicata sulla G.U. Serie Generale, n. 136 del 09 giugno 2021), con cui sono state appunto recepite le predette «*Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali*», elaborate, con il supporto degli uffici di prevenzione dei Dipartimenti di Sanità pubblica, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in data 28 maggio 2021, come definitivamente integrate ed approvate dal Comitato tecnico-scientifico, documento in cui nella parte dedicata alle “**ATTIVITÀ TURISTICHE E RICETTIVE**” sono state definite le indicazioni per le “**SPIAGGE E STABILIMENTI BALNEARI**” che si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere;
- L'ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana 30.04.2021 n. 50 (pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana (p.l) n. 20 del 7 maggio 2021 e sul sito istituzionale), con la quale, al comma 2 dell'art. 3, si prevede che “*fino al 15 maggio 2021 è vietata, inoltre, la fruizione delle spiagge e le relative attività balneari*”;

**Viste** le proprie Ordinanze nn. 79/2018 e 95/2018 rispettivamente in data 31.05.2018 e in data 21.06.2018, aventi ad oggetto i “*Limiti di navigazione dalla costa del Compartimento Marittimo di Siracusa*”;

**Dato atto** che con nota prot. n. 12216 in data 26.02.2018, confermata con la nota prot. n. 6339 in data 03.02.2021. la Regione Siciliana - Assessorato del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento dell'Ambiente - Area 1 Direzione ha confermato la competenza della Regione all'adozione di ordinanze e provvedimenti interdittivi del demanio marittimo per potenziali rischi e pericoli per la pubblica incolumità, richiedendo la tempestiva comunicazione di tutte le situazioni di pericolo, reale o potenziale, e, per ragioni di urgenza, che i primi interventi siano adottati direttamente dall'Ente che accerta la sussistenza di fonti di rischio e pericolo, trasmettendo copia dei provvedimenti alla Regione anche per la successiva conferma e/o integrazione da parte dell'Ente titolare dell'area demaniale marittima;

**Vista** la propria Ordinanza n° 113/2018 in data 13.07.2018 e ss.mm.ii., riguardante lo stato dei tratti di costa ricadenti nei Comuni di giurisdizione del Circondario marittimo di Siracusa, interdetti per il sussistere di grave ed attuale pericolo per la pubblica incolumità dovuto alla presenza di fenomeni franosi, smottamenti, situazioni di pericolo, lavori in corso, ecc;

**Considerato che** la disciplina della sicurezza della balneazione risulta attualmente prevista dall' Ordinanza di Sicurezza Balneare n° 55/2016 emanata in data 15 giugno 2016,

**Ravvisata:** la necessità di implementare, aggiornare ed attualizzare la predetta disciplina degli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti, nonché degli utenti in genere – posti in capo a questa Autorità Marittima – in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo ricadente nell'ambito del Circondario Marittimo di Siracusa, compreso tra il limite Nord "Faro Penisola Magnisi" (Comune di Priolo Gargallo) e il limite Sud "Foce del Pantano Longarini" (Comune di Pachino), coordinando ed armonizzando la disciplina del diporto nautico e le altre attività marittime;

**Viste** le diverse linee di indirizzo nel tempo emanate dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto per le precedenti stagioni balneari, nelle quali si evidenzia, tra l'altro, la necessità di standardizzare i contenuti delle Ordinanze di sicurezza balneare, compatibilmente con le specificità locali;

**Visto** il Decreto Legge 1 marzo 2021, n. 22 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.51 del 01.03.2021), avente ad oggetto "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*", con cui all'art. 1, lett. a) punto 2) è stata cambiata la denominazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in "*Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*";

**Tenuto** conto degli esiti delle riunioni di coordinamento in videoconferenza tenute con la Superiore Direzione Marittima di Catania in data 18.05.2021 e 31.05.2021 nonché le linee di indirizzo ricevute dal predetto superiore Comando;

**Visti** gli artt. 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte Marittima - approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328, con riferimento alle attribuzioni del Comandante del Porto e Capo del Circondario e la deroga all'uopo prevista dall'articolo 8 della Legge 8 luglio 2003, n.172;

## O R D I N A

### CAPO I    NORME GENERALI

#### Articolo 1

#### **- Ambito di applicazione -**

1.La presente Ordinanza di Sicurezza balneare, vigente nell'ambito di giurisdizione del Circondario marittimo di Siracusa, delimitato a Nord dal faro della "*Penisola Magnisi*" e a Sud dalla foce del "*Pantano Longarini*", disciplina le attività marittime, con particolare riferimento a quelle turistico-balneari, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare.

2.Il presente provvedimento si applica nei confronti di:

- chiunque gestisce a qualunque titolo strutture destinate alla balneazione, compresi i rispettivi specchi acquei antistanti, insistenti sul pubblico demanio marittimo ovvero in aree private ubicate sulla costa, comunque frequentate da bagnanti, anche a fruizione gratuita (stabilimenti balneari, aree attrezzate per la balneazione, spiagge libere attrezzate, solarium e similari, complessi balneari pubblici, complessi balneari sociali, arenili asserviti);

- titolari delle concessioni di aree per l'esercizio di attività nautiche di locazione e noleggio di natanti;
- organizzatori di regate od altre attività agonistiche in mare e lungo la costa;
- concessionari per lo svolgimento di attività turistico-balneari nell'ambito del Circondario marittimo di Siracusa;
- gestori di approdi per unità da diporto;
- operatori marittimi o subacquee impegnati in qualsiasi tipo di attività nell'ambito del Circondario marittimo di Siracusa;
- associazioni di Volontariato e di Protezione Civile;
- assistenti bagnanti impiegati nelle organizzazioni del servizio di salvamento istituite nell'ambito del Circondario marittimo di Siracusa;
- responsabili del Servizio di salvamento istituito dai Comuni, per i tratti di litorale di spiaggia libera frequentati da bagnanti;
- frequentatori dei tratti di costa ed utenti del mare, a scopo professionale e ludico-diportistico;
- titolari ovvero responsabili del mantenimento e/o dell'esercizio di condotte di prelievo/scarico d'acqua di qualsiasi natura.

## **Articolo 2**

### **- Attività di soccorso in mare -**

1. Chiunque abbia notizia o si accorga di una situazione di pericolo per l'incolumità della vita umana in mare e per la sicurezza della navigazione ovvero d'inquinamento marino, è tenuto ad informare immediatamente la sala operativa della Capitaneria di porto - Guardia Costiera di Siracusa (attiva 24 ore su 24), ad uno dei seguenti recapiti telefonici:

- **112** (Numero Unico Emergenza - chiamata gratuita)
- **1530** (Numero Emergenza Guardia Costiera – chiama gratuita)
- **0931/481004** (sala operativa)
- **0931/481011** (centralino)

oppure via radio sul **canale 16 VHF**.

2. I servizi di emergenza pubblica e le Forze di Polizia presenti sul territorio del Circondario marittimo di Siracusa, segnaleranno alla più vicina Autorità Marittima, organo istituzionalmente responsabile del soccorso d'ufficio e del coordinamento delle operazioni di soccorso in mare quale Unità Costiera di Guardia, qualsiasi analoga situazione di emergenza o pericolo.

3. Il servizio di salvamento, svolto dai soggetti legittimati (cooperativa di servizi, gestore dello stabilimento con propri dipendenti, associazioni di volontariato, ecc...), secondo le prescrizioni di cui al successivo articolo 11, è istituito per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo e le relative risorse saranno censite ed inserite nella locale pianificazione delle attività di ricerca e soccorso in mare, il cui coordinamento è posto in capo alle Autorità marittime. Pertanto, è vietato istituire autonome postazioni di soccorso in mare - anche nell'ambito di iniziative di volontariato – senza specifica autorizzazione della competente Autorità Marittima, fatta eccezione per l'attività di soccorso in mare e sulle spiagge svolta, sulla base di opportuno coordinamento con la Capitaneria di porto di Siracusa, da personale abilitato incaricato dai Comuni costieri del Circondario marittimo di Siracusa a norma della L.R. 17/98 o da personale volontario appartenente alla C.R.I. munito di brevetto di Operatore Polivalente di Salvataggio in Acqua (O.P.S.A.).

## **Articolo 3**

### **- Rinvenimento presunti ordigni bellici -**

In caso di rinvenimento di presunti ordigni bellici a mare, dovranno essere osservate le norme comportamentali contenute nell'ordinanza n° 104/06 in data 26.06.2006 del Capo del Compartimento marittimo di Siracusa.

## CAPO II LIMITI DELLA NAVIGAZIONE E DELLA BALNEAZIONE

### Articolo 4

#### **- Disciplina delle zone di mare destinate alla balneazione -**

1. Durante la stagione balneare, per il corrente anno 1 maggio – 31 ottobre 2021 (periodo di tempo individuato annualmente dalla Regione Sicilia con proprio Decreto,) la zona di mare antistante il litorale del Circondario marittimo di Siracusa, ove non interdetta per motivi geomorfologici o franosi, fino ad una distanza di mt. **200** (duecento) dalle “spiagge” e mt. **100** (cento) dalle “coste a picco” è riservata alla balneazione dalle ore 09.00 alle ore 19.00. Per “coste a picco” si intendono le coste rocciose alte a strapiombo sul mare, non dotate di strutture finalizzate all’accesso degli utenti al mare e la cui spiaggia sottostante, se esistente, è raggiungibile solo con mezzi nautici. Sono esclusi dalla presente definizione i tratti di costa interessati da Ordinanze di interdizione per pericolo di crolli franosi. Le parti del litorale che non hanno queste peculiarità sono quindi assimilabili alle “spiagge” (a titolo meramente esemplificativo, coste rocciose basse, o caratterizzate da terrazzamenti, coste dotate di strutture finalizzate all’accesso per gli utenti o comunque fruibili dalla terraferma).  
In deroga alle summenzionate disposizioni, la zona di mare ricompresa tra le estremità di Cala Cammello (Lat. 37°04’42,56”N - Long 015°17’51,05”E) e Capo Santa Panagia del Comune di Siracusa è riservata alla balneazione fino ad una distanza di mt. 50 dalla costa a picco.
2. Nella zona di mare e negli orari riservati alla balneazione di cui al comma 1, è **vietato**:
  - a. il transito e la sosta con qualsiasi unità navale, compresi scooter acquatici, jet e propulsori acquatici e similari, surf, kite surf, wind surf, fly board, jetlev flyer, tutti i galleggianti trainati direttamente o indirettamente da motori meccanici, banana boats, tavole a motore e similari compresi, ad eccezione dei piccoli natanti da spiaggia, come di seguito specificati. Le unità a motore, incluse le moto d’acqua, a vela, o a vela con motore ausiliario, se non condotte a remi, dovranno raggiungere la riva utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio, ove esistenti.
  - b. l’ormeggio e l’ancoraggio di qualsiasi imbarcazione o natante, a meno di specifica concessione demaniale marittima o provvedimento autorizzativo dell’Autorità marittima.L’accesso alle predette zone di mare riservate ai bagnanti è permesso esclusivamente:
  - alle unità militari e delle forze di polizia, alle unità di soccorso ed ai mezzi impegnati in servizio di campionamento delle acque ai fini della balneabilità (D.P.R. n.470/1982), che siano chiaramente riconoscibili come tali attraverso le previste insegne, in funzione delle esigenze strettamente connesse all’attività istituzionale in corso;
  - ai piccoli natanti da spiaggia senza propulsione meccanica o velica o privi di qualsiasi altro sistema di propulsione o movimento diverso dalla forza umana (natanti a remi o a pedali, jole, pattini, mosconi, sandolini, pedalò, lance, canoe, *kayak*, e mezzi similari);
  - a tutte le unità esclusivamente all’interno dei corridoi di lancio regolarmente autorizzati secondo le prescrizioni di cui al successivo art. 13;
  - alle unità di appoggio utilizzate dai centri di immersione ed addestramento subacqueo, regolarmente autorizzati (cosiddetti diving center), esclusivamente ricorrendo le condizioni di cui al successivo articolo 6 comma 1 del presente provvedimento.Le predette unità che si trovino all’interno dell’area riservata alla balneazione, devono navigare con assoluta prudenza ed alla massima distanza possibile dai bagnanti presenti. Dette unità adottano tutte le misure necessarie affinché il passaggio venga opportunamente segnalato.

3. Il bagnante che si trovi al di fuori delle zone di mare riservate alla balneazione (mt. 200 dalle spiagge o zone assimilabili e mt. 100 dalle coste a picco) ha obbligo di munirsi del segnalamento previsto per l'attività subacquea (pallone galleggiante di colore rosso recante bandiera rossa con striscia diagonale bianca) con sagola non più lunga di mt. 3 o, in alternativa, potrà indossare una calottina (tipo cuffia) di colore rosso;
4. Nella fascia di mare avente larghezza di 100 mt. (fascia di rispetto) contigua alla zona di mare riservata alla balneazione e antistante **alle spiagge o alle parti di litorale ad esse assimilabili** di cui al comma 1, e quindi complessivamente **ad una distanza inferiore a mt. 300 dalla costa**, negli orari riservati alla balneazione è **vietato** effettuare la navigazione, sosta, ormeggio ed ancoraggio di tutte le unità a vela o a motore ed ogni altra attività simile.

## **Articolo 5**

### **- Divieti di balneazione -**

1. All'interno e nei pressi delle sotto elencate opere portuali, **è vietata la balneazione** in relazione all'intrinseca pericolosità delle stesse:
  - a. Porto Grande di Siracusa, ad eccezione dei seguenti tratti di litorale debitamente segnalati dal Comune di Siracusa con gavitelli di cui all'art. 10 co.2 lett. e) ad una distanza di mt. 10 l'uno dall'altro, nei quali la balneazione è consentita fino a 50 metri dalla battigia, salvi eventuali divieti o ulteriori limitazioni imposti da provvedimenti emanati da altre Amministrazioni, soprattutto in materia di salubrità delle acque di balneazione:
    - Spiaggetta "Aretusa" (denominata spiaggetta della Marina) ricadente sulla particella demaniale marittima n° 4333 del F.M. 167 del Comune di Siracusa;
    - Spiaggia di "Punta del Pero" ricadente sulla particella n° 442 del F.M. 128 del Comune di Siracusa;
    - Spiaggia antistante "Scoglio Galera" contraddistinta al Foglio di Mappa 129, ad eccezione del tratto di specchio acqueo compreso tra Punta Carrozza e il costone roccioso posto a sud/ovest degli Scogli Castelluccio - particelle nn. 372 (ex p.lla n.1) e 90 (porzione), già oggetto di provvedimento interdittivo ai sensi dell'art. 1 lettera p) – Comune di Siracusa dell'ordinanza n° 113/2018 in data 13.07.2018 emessa da questa Capitaneria di Porto per pericolo di ulteriori distacchi dal sovrastante costone roccioso;
  - b. Porto Piccolo (Marmoreo) di Siracusa;
  - c. Rada di S. Panagia lungo l'intero tratto di costa da Capo S.Panagia a Punta Magnisi, ad eccezione del tratto di litorale che va da 200 metri a Nord dello scarico ENEL alla recinzione ex ESPESI;
  - d. Porto "Balata" e porto "Fossa" di Marzamemi;
  - e. Porto di Portopalo di Capo Passero, ad eccezione del punto di balneazione denominato Camping Capo Passero;
  - f. approdi di "Ognina", "Calabernardo" e "Falaride";
  - g. nelle rade/zone di ancoraggio;
  - h. nel raggio di 200 metri dalle imboccature dei porti e degli approdi, dai moli foranei, dalle strutture portuali e dagli approdi turistici (inclusi pontili ed altre installazioni industriali in mare) ad esclusione degli specchi acqueei debitamente segnalati a cura dei concessionari con gavitelli di cui all'art. 9 co.1 lett. f) ad una distanza di mt. 10 l'uno dall'altro prospicienti le strutture balneari/aree attrezzate/solarium poste nei pressi della radice del molo di sopraflutto del Porto Piccolo di Siracusa sino ad una distanza di 50 mt.dalla costa/battigia, che è zona riservata alla balneazione, salvi eventuali divieti o limitazioni imposti da provvedimenti emanati da altre Amministrazioni, soprattutto in materia di salubrità delle acque di balneazione;
  - i. in prossimità di tubazioni e/o prese per lo scarico e/o il prelievo di acqua di mare di cui al successivo articolo 14;
  - j. in corrispondenza delle foci dei Fiumi e dei Torrenti fino a mt 50 dalla costa;



- k. a meno di 200 metri dalle navi commerciali alla fonda;
  - l. a meno di 200 metri da impianti di itticoltura e mitilicoltura;
  - m. fuori dai porti, in prossimità di zone di mare in cui siano in corso lavori, per un raggio di 200 metri dall'area dei relativi interventi;
  - n. all'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto, debitamente segnalati di cui al successivo articolo 13;
  - o. in prossimità di pontili destinati all'ormeggio e campi boe;
  - p. in prossimità di scivoli, rampe e/o scali di alaggio destinati all'ormeggio di natanti i cui limiti, a cura dei rispettivi concessionari o Comuni, siano debitamente segnalati con appositi gavitelli di colore giallo/arancione e la cui imboccatura a mare sia individuata mediante il posizionamento di bandierine bianche su gavitelli esterni di delimitazione, come descritto nel successivo art. 13.
2. E' vietata la balneazione, la navigazione, la sosta ed il transito di persone ed autoveicoli ed ogni altra attività incompatibile con la natura del rischio ivi accertato o esistente (frane, crolli, lavori in corso, ecc.) nei tratti di costa ricadenti nei territori dei Comuni di giurisdizione del Circondario marittimo di Siracusa e descritti nella Ordinanza n° n° 113/2018 in data 13.07.2018 e ss.mm.ii. di questa Capitaneria di Porto. Al riguardo è fatto obbligo alle Amministrazioni comunali nella cui giurisdizione ricadono i siti sottoelencati a porre in essere idonei strumenti di interdizione finalizzati ad impedire l'accesso alle aree demaniali marittime, nonché installare adeguata e ben visibile segnaletica monitoria (eventualmente redatta in più lingue) rappresentante la natura dei ~~relativa ai~~ pericoli e dei rischi connessi, riportando, altresì, gli estremi della predetta ordinanza. Il posizionamento della predetta segnaletica dovrà essere curato ai limiti esterni delle aree interdette, in prossimità degli accessi alle stesse, e, qualora il tratto di costa interessato risulti molto esteso, la segnaletica sarà collocata ad appropriati intervalli lungo il litorale per le zone accessibili dal mare. Inoltre i Comuni anzidetti dovranno verificare il costante mantenimento e la persistente efficacia dei dispositivi di sicurezza adottati nonché accertarsi se, oltre alle aree demaniali marittime interessate da frane e smottamenti, vi siano aree limitrofe ricadenti su area privata anch'esse pericolose per la pubblica incolumità. Per le zone ricadenti nella Riserva Naturale Orientata "Fiume Ciane e Saline di Siracusa", nell'Area Marina Protetta del Plemmirio e nella Riserva Naturale Orientata "Oasi Faunistica di Vendicari", sarà onere degli Enti Gestori di contribuire all'apprestamento di ogni mezzo destinato alla salvaguardia della pubblica incolumità.

## **Articolo 6**

### **- Disciplina della navigazione da diporto -**

1. In deroga alle disposizioni di cui al precedente art. 4, nelle zone di mare in corrispondenza delle coste a picco come meglio definite dallo stesso articolo e di quelle degradanti verso il mare, è consentito l'avvicinamento ed il temporaneo ancoraggio di unità di appoggio utilizzate dai centri di immersione ed addestramento subacqueo, regolarmente autorizzati (cosiddetti diving center), al fine di effettuare immersioni sportivo/ricreative ed escursioni guidate, esclusivamente a condizione che non vi siano bagnanti in zona o subacquei, ancorchè sopravvenuti, e sempre che l'area non sia stata interdetta per il sussistere di grave ed attuale pericolo per la pubblica incolumità. Le predette unità, in fase di avvicinamento alle suddette zone, devono navigare a lento moto (massimo 3 nodi e, comunque, in dislocamento) e con rotta perpendicolare alla linea di costa e, durante la permanenza in zona, devono osservare tutte le precauzioni possibili, tra le quali mantenere un continuo servizio di vedetta, oltre ad ogni altro accorgimento necessario al fine di evitare danni a persone e/o cose.
2. Nella zona di mare all'interno del Porto Grande di Siracusa, antistante il Lungomare Alfeo, è consentito, ad una distanza di almeno mt. 20 dalla costa e fino ad una distanza di mt. 50, l'ancoraggio di natanti da diporto dalle ore 09:00 alle ore 20:00, con l'obbligo di navigare a lento moto (massimo 3 nodi e, comunque, in dislocamento) e mantenere un servizio di vedetta per

evitare lo scarroccio e/o la deriva dell'unità nonché ogni altra utile precauzione atta ad evitare danni a persone e/o cose.

**3.** La navigazione delle unità da diporto, dei natanti a remi o a pedali destinati al diporto dei bagnanti, è regolamentata dalle disposizioni che seguono:

- a) sono **vietati** il transito, la sosta, l'ormeggio e l'ancoraggio a tutte le unità a vela o a motore (compresi scooter acquatici, jet e propulsori acquatici e similari, *surf*, *kite-surf*, *wind-surf*, *fly board*, *jetlev flyer*, tutti i galleggianti trainati direttamente o indirettamente da motori meccanici, *banana boats*, tavole a motore e simili) a distanza inferiore a **300 metri dalle spiagge o porzioni di litorale ad esse assimilabili** e a **100 metri dalle coste a picco**, come specificamente descritte nel precedente art. 4. I conduttori delle unità che sostano/ormeggiano/ancorano in prossimità del limite adottano tutte le misure necessarie affinché l'azione del vento e/o della corrente non causi l'ingresso nell'area vietata;
- b) i **natanti da spiaggia senza propulsione meccanica o velica** (natanti a remi o a pedali, jole, pattini, mosconi, sandolini, pedalò, lancie, canoe, *kayak*, e mezzi similari) devono navigare esclusivamente in ore diurne e con condimeteo assicurate e non devono allontanarsi più di 300 (trecento) metri dalla costa, mantenendosi a distanza di sicurezza da eventuali bagnanti presenti in zona e ad una distanza non inferiore ai cinquanta metri dalle altre unità;
- c) le **tavole a vela e le piccole imbarcazioni a vela** con superficie velica non superiore a mq. 4 devono navigare esclusivamente in ore diurne e con condimeteo assicurate, oltre la zona di mare contigua alla fascia di mare riservata alla balneazione di cui all' articolo 4 e non possono allontanarsi più di **1000** (mille) metri dalla costa, ovvero atterrare su tratti di costa frequentati da bagnanti, dai quali dovranno mantenersi a distanza di sicurezza per l'incolumità degli stessi;
- d) sui natanti possono imbarcare solo le persone che abbiano la possibilità di occupare gli appositi sedili e comunque in numero non superiore a quello stabilito dal combinato disposto dell'art. 34 del Decreto Legislativo 18.07.2005, n°171 "Codice della nautica da diporto" e dall'art. 60 Decreto Ministeriale 29.07.2008, n. 146 "Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18.07.2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto". Ai fini della sicurezza della navigazione dei natanti si richiamano le disposizioni di carattere generale contenute nel Titolo III del citato Regolamento sulla nautica da diporto (D.M. 29.07.2008, n. 146), in particolare le disposizioni relative alle norme di sicurezza per unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo (artt. 90 e 91 del citato D.M. 146/2008). Il conduttore è responsabile delle dotazioni della propria unità e delle attrezzature di sicurezza e marinaresche necessarie per il tipo di navigazione che intende effettuare. Per la disciplina della locazione e del noleggio di natanti da diporto nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo si rinvia al contenuto dell' Ordinanza n. 11/2015 del 20 febbraio 2015 e relativo Regolamento di questa Capitaneria di Porto;
- e) gli **acquascooters/moto d'acqua** ed i mezzi similari, possono navigare esclusivamente in ore diurne ed in presenza di condizioni meteomarine assicurate, ed è fatto assoluto divieto di navigare:
  - nell'ambito dei porti del Circondario Marittimo di Siracusa e, comunque, a non meno di 500 (cinquecento) metri di raggio dalle dighe foranee o dall'imboccatura dei porti;
  - ad una distanza inferiore a 400 metri dalla costa;
  - ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi da pesca, dalle reti da posta e dagli impianti di acquicoltura;
  - oltre 1 (uno) miglio dalla costa;
  - in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei riservati alla balneazione;

Alle suddette unità è consentito l'ingresso nei porti del Circondario Marittimo di Siracusa al solo fine di effettuare il rifornimento, l'alaggio e il varo, laddove siano ivi esistenti strutture appositamente destinate a tali finalità. In ingresso/uscita dai porti, in ragione della maggiore

capacità di manovra, gli acquascooters, oltre a mantenere la dritta e navigare alla velocità di sicurezza, comunque non superiore a 3 (tre) nodi, devono obbligatoriamente lasciare libera la rotta a tutte le altre unità in transito.

La conduzione delle moto d'acqua/acquascooter e mezzi simili è consentita esclusivamente a coloro che abbiano compiuto i 18 (diciotto) anni di età e siano muniti di patente nautica. Sui predetti mezzi, ove previsto dai rispettivi certificati di omologazione, possono essere trasportate persone di età non inferiore ai 16 (sedici) anni.

Durante la navigazione i conduttori e le persone trasportate, indipendentemente dalla distanza dalla costa a cui si naviga, dovranno obbligatoriamente indossare una cintura di salvataggio di tipo approvato.

Le moto d'acqua/acquascooter e mezzi simili dovranno essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico nonché di un dispositivo sul circuito di accensione tale da assicurare l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. A bordo, inoltre, devono essere presenti le dotazioni di sicurezza previste dal vigente Regolamento di Sicurezza per la Navigazione da Diporto (D.M. n. 146/2008).

Durante la navigazione il pilota e gli eventuali passeggeri dovranno evitare di compromettere la stabilità del mezzo con qualsiasi comportamento, evitando, altresì, di assumere posizioni di guida e/o di trasporto non corrette.

E' vietato a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia od a distanza inferiore a quella di sicurezza le moto d'acqua/acquascooter e mezzi simili, così come attraversarne la scia in velocità ed a distanza tale da poter investire, in caso di caduta, il conduttore o le persone trasportate.

Durante la stagione balneare, l'atterraggio e la partenza degli acquascooters, moto d'acqua ed i mezzi simili, nelle zone frequentate dai bagnanti, deve avvenire:

- attraverso gli appositi corridoi di lancio disciplinati dalla vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare;

- alla velocità minima che ne assicuri il controllo e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi;

f) fermo restando i divieti di cui agli articoli e commi precedenti, è fatto **obbligo a tutte le unità a motore**, compresi gli acquascooters/moto d'acqua, quando navigano ad una distanza inferiore a 500 metri dalle coste a picco ad una distanza inferiore a 1000 metri dalle spiagge e scogliere frequentate da bagnanti del Circondario, di:

- procedere ad una velocità non superiore a 10 nodi;

- navigare in dislocamento;

g) fatto salvo quanto disciplinato dai commi precedenti, è fatto divieto a tutte le unità a motore, compresi gli acquascooters/moto d'acqua e mezzi simili di navigare ad una distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti che indicano lo svolgimento di operazioni/attività subacquee;

h) è vietata la navigazione, la sosta ed il transito di unità ed autoveicoli ed ogni altra attività incompatibile con la natura del rischio ivi accertato o esistente (frane, crolli, lavori in corso, ecc.) nei tratti di costa di cui all' articolo 5, comma 2.

## Articolo 7

### - *Disciplina dello sci nautico ed attività simili* -

1. L'esercizio dello sci nautico è consentito esclusivamente in ore diurne ed in presenza di condizioni meteomarine assicurate e deve essere effettuato ad una distanza di oltre metri **500** (cinquecento) dalla costa. Alle suddette unità è fatto assoluto divieto di navigare:

a) nell'ambito dei porti del Circondario Marittimo di Siracusa e, comunque, a non meno di 500 (cinquecento) metri di raggio dalle dighe foranee o dall'imboccatura dei porti stessi;

b) ad una distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dagli impianti fissi e mobili da pesca, dalle reti da posta e dagli impianti acquacultura;

c) ad una distanza inferiore a 200 (duecento) metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti che segnalano la presenza di subacquee;

- d) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio ed a distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
  - e) oltre 1 (uno) miglio dalla costa;
  - f) in luoghi dove sfocino fiumi canali e collettori di qualsiasi genere e comunque negli specchi acquei vietati alla balneazione;
2. durante le varie fasi dell'attività, la distanza tra il mezzo nautico e lo sciatore non dovrà essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri; la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante uno sciatore e le altre unità dovrà essere superiore a quella del cavo di traino;
  3. è vietato, a qualsiasi unità da diporto, seguire nella scia od a distanza inferiore a quella di sicurezza altre unità trainanti sciatori nautici e così pure attraversare la scia in velocità ed a distanza tale da poter investire, in caso di caduta, gli sciatori;
  4. ciascuna unità potrà trainare soltanto una persona per volta e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività, come ad esempio paracadutismo, pesca ecc.;
  5. le persone che svolgono tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati;
  6. l'esercizio dello sci nautico per conto proprio nonché da parte di società sportive, scuole di sci nautico e sodalizi e, comunque, senza finalità di lucro, è subordinato all'osservanza delle condizioni di sicurezza sopra menzionate;
  7. il conducente dell'unità trainante deve essere in possesso dei requisiti e/o abilitazioni previsti dalla normativa in vigore, compreso la patente nautica, indipendente dalla potenza del motore a bordo. A bordo, oltre al conduttore, deve esservi un'altra persona maggiorenne esperta nel nuoto (18 anni compiuti);
  8. la partenza ed il recupero della persona trainata devono avvenire soltanto in acque libere da bagnanti e/o imbarcazioni ovvero entro gli appositi corridoi di lancio;
  9. ciascuna unità può trainare soltanto una persona e deve essere dotata di sistemi di aggancio e sgancio rapido, di rimorchio e di dispositivi retrovisori omologati nonché di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore, dichiarati idonei da un Organismo notificato;
  10. la persona trainata deve avere almeno 16 (sedici) anni compiuti e deve indossare la cintura di salvataggio o altro dispositivo di tipo omologato secondo la vigente normativa;
  11. il mezzo nautico deve essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal Regolamento di Sicurezza per la Navigazione da Diporto (D.M. n° 146/2008) e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di una cassetta di pronto soccorso provvista di idonea dotazione e di un salvagente anulare pronto all'uso nonché munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri;

Al riguardo si fa rinvio alle disposizioni in materia di disciplina dello sci nautico ed attività assimilate (D.M. 26.01.1960, come modificato ed integrato dal D.M. 15.07.1974).

Ad analoghe prescrizioni è soggetto l'esercizio di attività simili o, comunque, qualsiasi altro tipo di attività sportiva acquatica che comporti l'impiego di sistemi di traino azionati direttamente o indirettamente da motori meccanici (paracadutismo ascensionale – parafly e traino di persone su galleggiante tipo banana boats, ciambelle trainate, tavole a motore ed attività analoghe).

12. In particolare, l'esercizio del "paracadutismo ascensionale" e delle attività simili è consentito in ore diurne con vento e mare calmo e con tempo favorevole, ad una distanza superiore ai 300 metri dalle spiagge o parti di litorali ad esse assimilabili, e ad una distanza di 100 metri dalle coste a picco, come all'art. 4 meglio specificate.

I conduttori delle unità che sostano/ormeggiano/ancorano in prossimità del limite adottano tutte le misure affinché l'azione del vento e/o della corrente non causi l'ingresso nell'area vietata. La stessa attività non è consentita lungo le rotte di accesso ai porti, all'imboccatura degli stessi, nei canali marittimi aventi scarso pescaggio e/o ampiezza, ovvero in altre zone di mare comunemente utilizzate per la pesca e nelle acque esterne che si estendono per un miglio dalle opere foranee. Inoltre, tale attività deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti prescrizioni integrative:

- a) la distanza laterale di sicurezza tra l'unità trainante ed altre unità eventualmente presenti in zona deve essere superiore alle dimensioni del complesso "cavo sportivo paracadute" trainato e, comunque, non inferiore a 50 metri;
  - b) ciascuna unità può trainare soltanto una persona o due persone in caso di indottrinamento a tale attività (in tal caso una delle due deve essere un istruttore in possesso delle abilitazioni/autorizzazioni eventualmente previste) munita di paracadute e deve essere dotata di sistemi di aggancio e sgancio rapido, di rimorchio e di dispositivi retrovisori omologati nonché di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore, dichiarati idonei da un ente di classifica o istituto certificato;
13. In considerazione della specialità delle discipline sportive esaminate, le polizze assicurative delle unità impiegate dovranno contemplare espressamente le attività in esame.

## **Articolo 8** **- Disciplina del kite surf -**

1. L'esercizio del Kitesurf può essere effettuato solo in ore diurne e con condizioni meteomarine favorevoli.
2. Nell'esercizio della suddetta pratica è fatto assoluto divieto di navigare:
  - a) all'interno dei porti ed approdi del Compartimento marittimo di Siracusa, nelle zone di mare destinate all'ancoraggio e partenza delle navi e lungo le rotte di accesso alle medesime;
  - b) nelle zone di cui al precedente art. 4 e, comunque, in zone frequentate dai bagnanti;
  - c) a meno di 100 (cento) metri dai galleggianti che segnalano la presenza di subacquei;
  - d) nelle zone di mare interdette alla navigazione, in via temporanea ovvero permanente, per qualsiasi altro provvedimento legittimamente emanato.
3. La pratica del kitesurf è soggetta al rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) l'uso del kitesurf è consentito a coloro i quali abbiano compiuto almeno 14 anni di età;
  - b) durante l'utilizzo del kitesurf è obbligatorio indossare permanentemente un'idonea dotazione individuale di salvataggio e casco di protezione del tipo omologato;
  - c) è fatto obbligo di usare sistemi di sicurezza che consentano al conduttore di sganciarsi e, in casi estremi, di abbandonare la vela (cd. *ala*), ovvero munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime (cd. *linee*) in caso di emergenza;
  - d) è fatto obbligo di collegare le linee solo quando si è prossimi al decollo dell'ala ed assicurarsi, altresì, di scollegarle quando si atterra l'ala;
  - e) è vietato far alzare da terra l'ala se vi sono persone o ostacoli nel raggio di 100 metri sottovento;
  - f) è, comunque, vietato lasciare il kitesurf incustodito senza avere scollegato almeno un lato dell'ala.

## **CAPO III SERVIZIO DI SALVAMENTO E SEGNALAZIONI**

### **Articolo 9** **- Obblighi del concessionario/gestore -**

1. I titolari delle strutture destinate alla balneazione di cui al precedente art. 1, anche insistenti su aree private, che per la loro posizione consentano la pubblica fruizione dell'antistante specchio acqueo, prima dell'apertura al pubblico devono:
  - a) attivare un **efficiente servizio di soccorso e salvataggio** secondo le prescrizioni di cui all'articolo 11;
  - b) dotarsi di un **idoneo locale da adibire esclusivamente al primo soccorso**. Detto locale contraddistinto dalla scritta "*Pronto Soccorso*" e possibilmente da bandiera bianca e croce rossa, deve essere arredato con lettino e sedie ed attrezzato con le dotazioni, pronte all'uso, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera B);
  - c) esporre in luoghi ben visibili ed in forma leggibile agli utenti copia della presente ordinanza;

d) posizionare un cartello, in posizione ben visibile, che riporti il Numero Unico d’Emergenza (N.U.E.) 112, ovvero dei seguenti numeri telefonici di uffici/enti deputati ai servizi d’emergenza:

1. Capitaneria di Porto di Siracusa 0931/481011 (numero blu 1530 – sala operativa 0931/481004)
2. Ospedale più vicino;
3. Servizio di emergenza sanitaria (Ambulanza) – 118;
4. Carabinieri - 112;
5. Polizia di Stato - 113;
6. Guardia di Finanza - 117;
7. Vigili del Fuoco - 115;
8. Comando Polizia Municipale competente;

e) comunicare il proprio recapito telefonico, fax, ed eventuale indirizzo di posta elettronica, all’Autorità Marittima e rendere prontamente disponibili i numeri telefonici dei servizi d’emergenza, che dovranno essere permanentemente indicati presso i punti telefonici attivati all’interno delle strutture balneari;

f) delimitare la zona di mare riservata alla balneazione di cui all’art. 4 comma 1, quindi **200** metri dalla costa e **100** metri dalle coste a picco, segnalandola mediante il posizionamento di gavitelli di colore rosso, alti almeno 40 cm sulla superficie del mare, efficacemente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 l’uno dall’altro, posti parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza dei confini, fronte a mare, delle concessioni di pubblico demanio marittimo (comunque in un numero non inferiore a due). Se il fronte mare è compreso fra 50 e 100 metri, la segnalazione è realizzata con tre gavitelli equidistanti.

g) individuare e segnalare appositi specchi acquei di profondità non superiore a 1,60 metri, antistanti le spiagge, ove i non esperti nel nuoto possono bagnarsi. Il limite di tali acque sicure deve essere segnalato mediante l’apposizione di gavitelli o galleggianti di colore bianco posizionati parallelamente alla costa, collegati da una cima a intervalli non superiori a metri 5, le cui estremità devono essere saldamente ancorate al fondo.

h) se le coste sono a declivio molto ripido e le acque sicure terminano prima di 10 metri dalla battigia o se l’ingresso in acqua alta avviene attraverso strutture artificiali, il limite non è segnalato e, in prossimità della battigia, è apposto un cartello in almeno due lingue (italiano/inglese) riportante la dicitura “**ATTENZIONE – PERICOLO – ALTI FONDALI - balneazione non adatta ai bambini non accompagnati ed ai non esperti al nuoto - WARNING - DANGER - deep water swimming not suitable for unaccompanied children and inexperienced swimmers**”;

i) ricollocare i gavitelli e galleggianti di cui alle lettere f) e g) che, per effetto di mareggiate o qualsiasi altra causa, abbiano subito uno spostamento dalla loro corretta posizione. Tale ripristino deve essere effettuato nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il primo giorno successivo al ristabilirsi di condizioni meteomarine corrispondenti al mare calmo;

j) rimuovere definitivamente i gavitelli e relativi corpi morti al termine della stagione balneare;

k) predisporre idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della normativa vigente.

2. Durante l’orario di apertura i titolari delle strutture balneari, singoli o associati, devono organizzare e garantire il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti con personale abilitato al salvataggio dalla Società Nazionale di Salvamento, dalla Federazione Italiana Nuoto e dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico, ed in possesso di brevetti in corso di validità, secondo le prescrizioni di cui all’ articolo 11.

3. Qualora una struttura balneare intenda operare prima della data d’inizio della stagione balneare ovvero successivamente alla sua conclusione, lo stabilimento potrà restare aperto esclusivamente per elioterapia. In detto caso deve essere alzata una bandiera rossa e devono essere esposti adeguati cartelli monitori ben visibili dagli utenti (eventualmente redatti in più lingue) recanti la seguente dicitura: “**ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO**”.

4. Gli obblighi previsti dal presente articolo si applicano anche ai gestori dei cosiddetti “**solarium,**” **spiagge attrezzate o di strutture ad esse assimilabili, anche insistenti su aree private,** qualora in tali manufatti, per la loro posizione o per il modo in cui sono realizzati, ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) fruizione dell’antistante specchio acqueo balneabile;
  - b) offerta al pubblico, anche con ingresso gratuito, di servizi tipici offerti dagli stabilimenti balneari (disponibilità di ombrelloni, sdraio, servizio bar, etc.).
5. Nel caso in cui ricorra la sola condizione di cui alla lettera a) del comma precedente dovranno essere comunque esposti adeguati cartelli monitori ben visibili dagli utenti recanti le seguenti diciture in più lingue:
- **“ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**.
  - **“ATTENZIONE - LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE NON SEGNALATO”**.
  - **“ATTENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE (1.60 mt.) NON SEGNALATO”**.

#### **Articolo 10**

##### **- Obblighi dei Comuni costieri -**

1. I Comuni costieri dovranno, prima dell’inizio della stagione balneare, nell’ambito della necessaria ricognizione dei tratti di costa di giurisdizione, segnalare all’Autorità marittima qualsiasi situazione di pericolo per la sicura fruizione del tratto di litorale ed emanare ex art. 54 co. 4 D.lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali) e D.lgs. 112/2018 art. 12 co. 5 lett. a), nelle more degli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza, apposita ordinanza di interdizione dei siti ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità. Nei casi in cui la zona pericolosa è riconducibile al pubblico demanio marittimo analoga comunicazione sarà effettuata all’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, nella qualità di Ente proprietario e custode delle aree demaniali marittime in Sicilia per la successiva emanazione o convalida del provvedimento interdittivo a tutela della pubblica incolumità.

2. I Comuni costieri - per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere destinate alla balneazione, così come individuate ai sensi della Legge Regionale n. 17/98 – devono:

- a) predisporre un efficiente servizio di soccorso e salvataggio secondo le prescrizioni di cui all’articolo 11;
- b) esporre in luoghi ben visibili agli utenti ed in forma leggibile copia della presente ordinanza;
- c) posizionare un cartello, in posizione ben visibile, che riporti il Numero Unico d’Emergenza (N.U.E.) 112 ovvero i seguenti numeri telefonici di uffici/enti deputati ai servizi d’emergenza:
  1. Capitaneria di Porto di Siracusa 0931/481011 (numero blu 1530 – sala operativa 0931/481004)
  2. Ospedale più vicino;
  3. Servizio di emergenza sanitaria (Ambulanza) – 118;
  4. Carabinieri - 112;
  5. Polizia di Stato - 113;
  6. Guardia di Finanza - 117;
  7. Vigili del Fuoco - 115;
  8. Comando Polizia Municipale competente;
- d) comunicare all’Autorità Marittima il recapito telefonico dei responsabili incaricati di assicurare il servizio e rendere prontamente disponibili all’utenza i numeri telefonici dei servizi d’emergenza;
- e) delimitare la zona di mare riservata alla balneazione di cui all’art. 4 comma 1, quindi **200** metri dalla costa e **100** metri costa a picco, segnalandola mediante il posizionamento di gavitelli di colore rosso, alti almeno 40 cm sulla superficie del mare, efficacemente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 l’uno dall’altro, posti parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza dei confini, fronte a mare, delle concessioni di pubblico demanio marittimo

(comunque in un numero non inferiore a due). Se il fronte mare è compreso fra 50 e 100 metri, la segnalazione è realizzata con tre gavitelli equidistanti;

- f) individuare e segnalare appositi specchi acquei di profondità non superiore a 1,60 metri, antistanti le spiagge, ove i non esperti nel nuoto possono bagnarsi. Il limite di tali acque sicure deve essere segnalato mediante l'apposizione di gavitelli o galleggianti di colore bianco posizionati parallelamente alla costa, collegati da una cima a intervalli non superiori a metri 5, le cui estremità devono essere saldamente ancorate al fondo;
  - g) se le coste sono a declivio molto ripido e le acque sicure terminano prima di 10 metri dalla battigia o se l'ingresso in acqua alta avviene attraverso strutture artificiali, il limite non è segnalato e, in prossimità della battigia, è apposto un cartello in almeno due lingue (italiano/inglese) riportante la dicitura **“ATTENZIONE – PERICOLO – ALTI FONDALI - balneazione non adatta ai bambini non accompagnati ed ai non esperti al nuoto - WARNING - DANGER - deep water swimming not suitable for unaccompanied children and inexperienced swimmers”**;
  - h) ricollocare i gavitelli e galleggianti di cui alle lettere e) ed f) che, per effetto di mareggiate o qualsiasi altra causa, abbiano subito uno spostamento dalla loro corretta posizione. Tale ripristino deve essere effettuato nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il primo giorno successivo al ristabilirsi di condizioni meteomarine corrispondenti al mare calmo;
  - i) rimuovere definitivamente i gavitelli e relativi corpi morti al termine della stagione balneare;
  - j) predisporre idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della normativa vigente.
3. Qualora i Comuni non provvedano agli adempimenti di cui al comma 2 lettera a), gli stessi sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Autorità Marittima, provvedendo ad apporre sulle relative spiagge adeguati cartelli monitori, in materiale resistente alle intemperie, ben visibili dagli utenti (eventualmente redatti in più lingue) recanti la seguente dicitura: **“ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**.
4. Qualora i Comuni non provvedano agli adempimenti di cui al comma 2 lettera e), a cura degli stessi devono essere apposti sulle relative spiagge adeguati cartelli monitori, in materiale resistente alle intemperie, ben visibili dagli utenti (eventualmente redatti in più lingue) recanti la seguente dicitura: **“ATTENZIONE - LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE NON SEGNALATO”**.
5. Qualora i Comuni non provvedano agli adempimenti di cui al precedente comma 2 lettera f), a cura degli stessi devono essere apposti sulle relative spiagge adeguati cartelli monitori, in materiale resistente alle intemperie, ben visibili dagli utenti (eventualmente redatti in più lingue) recanti la seguente dicitura: **“ATTENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE (1.60 mt.) NON SEGNALATO”**.
6. Nei tratti di costa a picco sul mare frequentati da bagnanti i Comuni costieri dovranno posizionare atolli saldamente ancorati al fondale quale apprestamento di sicurezza per i bagnanti poco esperti, imprudenti o colti da malore anche al fine di agevolare le operazioni di soccorso a mare nelle zone che saranno individuate di concerto con la Capitaneria di Porto di Siracusa.
7. Oltre a quanto prescritto ai punti precedenti, i Comuni costieri che, in ottemperanza alla L.R.17/98, istituiscono tratti di litorale attrezzati destinati alla libera balneazione, sono, altresì, tenuti ad assicurare idoneo presidio di pronto soccorso sanitario.
8. Al fine di migliorare il servizio teso a salvaguardare la vita umana in mare le amministrazioni comunali sono tenute ad individuare ulteriori soluzioni che possano coinvolgere altri soggetti interessati al flusso turistico (ad esempio, strutture ricettizie, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, ecc) ed incrementare le postazioni di salvamento esistenti, anche con il ricorso alle associazioni di volontariato i cui componenti abbiano le necessarie abilitazioni.

## Articolo 11

### - Servizio di assistenza e salvataggio -

1. Le condizioni minime che devono essere soddisfatte dall'organizzazione di assistenza e salvataggio predisposta dal titolare della struttura balneare (concessionario/gestore) nell'ambito



della struttura destinata alla balneazione, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, ovvero dal Comune nell'ambito delle spiagge libere destinate alla balneazione, quali soggetti privati e pubblici responsabili del servizio di salvataggio, sono stabilite come segue:

**A)** presenza continuativa e contemporanea, dalle ore 09.00 alle ore 19.00 di **personale munito del prescritto brevetto di “Assistente bagnante” o “Bagnino di salvataggio”** in corso di validità, con l'indicazione nel titolo abilitativo della dicitura “*in mare*” o “*lungo il litorale marittimo*”, in numero di:

- **2 (due)** per fronte a mare dell'arenile di estensione fino a **160 metri lineari**;
- se il fronte mare è superiore è impiegato un ulteriore “*Assistente Bagnante*” o “*Bagnino di Salvataggio*” **ogni 80 metri** lineari o frazione.

Le risorse impiegate, umane e strumentali nel servizio salvamento, svolto a qualsiasi titolo, costituiscono articolazione specialistica censita nell'ambito della locale pianificazione SAR (Search and Rescue) con cui vige l'obbligo di collaborazione. Per tale motivazione i concessionari e i Comuni (fatte salve le deroghe di cui al precedente art. 10 comma 3) sottoscrivono una dichiarazione, secondo il modello in allegato (Vds. Modello in **Allegato 1**). Detta dichiarazione è resa prima dell'apertura al pubblico o, comunque, prima dell'avvio del servizio di salvamento ed è aggiornata, senza ritardo, in caso di modifiche al personale impiegato nell'assistenza ai bagnanti, intercorse dopo la presentazione.

L'accordo fra diversi stabilimenti balneari limitrofi per assicurare il servizio di salvamento è preventivamente comunicato all'Autorità marittima, che ha facoltà di dettare specifiche prescrizioni sulle sue modalità di erogazione (Vds. Modello in **Allegato 2**).

In caso di operazioni di soccorso effettuate dagli assistenti bagnanti dipendenti, il titolare della struttura balneare ha la responsabilità di informare tempestivamente la Guardia Costiera dell'evento a mezzo telefono. In caso di redazione di rapporto di incidente (comunque chiamato) previsto dall'associazione che ha emesso il titolo di abilitazione dell'assistente, lo stesso viene trasmesso all'Autorità marittima senza ritardo e comunque entro 24 ore.

E' consentito integrare il servizio di salvataggio anche con l'ausilio di unità cinofile munite di brevetto rilasciato dal C.I.T. (Centro Italiano Terranova), dall'U.C.I.S. (Unità Cinofile Italiane Soccorso) nonché dal S.I.C.S. (Scuola Italiana Cani Salvataggio) che dovranno essere accompagnate da un conduttore munito di brevetto di “*Assistente Bagnante*” o “*Bagnino di Salvataggio*”. Il servizio di salvataggio mediante unità cinofile è effettuato dalla coppia conduttore-cane. Ogni conduttore dell'unità cinofila deve essere munito di brevetto di assistente bagnante. L'attivazione e le modalità di erogazione del servizio di salvataggio con l'ausilio di unità cinofile devono essere preventivamente comunicate all'Autorità Marittima, al Comune ed all'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) competente che hanno facoltà di dettare, all'uopo, specifiche prescrizioni.

Il servizio di salvamento deve essere assicurato, inoltre, per ogni piscina presente all'interno dello struttura destinata alla balneazione con personale distinto da quello addetto al salvamento in spiaggia. Se la piscina è chiusa al pubblico, i concessionari/gestori curano che sia precluso l'accesso in maniera idonea.

**B)** Predisposizione di un **idoneo locale adibito a pronto soccorso** ove dovrà essere tenuto pronto per l'uso il seguente materiale:

- n° 1 pallone AMBU o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle Autorità Sanitarie;
- n° 3 bombole individuali di ossigeno con capacità non inferiore ad un litro; riduttore di pressione per bombola di ossigeno completo di selettore di flusso con regolazione litri/minuto e attacco a presa ossigeno per le bombole tradizionali ricaricabili. Le bombole monouso non necessitano di tale presidio;
- n° 1 Saturimetro arterioso;
- n° 3 cannule orofaringee per la respirazione artificiale, di cui una per bambini;
- n° 5 mascherine per respirazione bocca a bocca;
- n° 5 pocket-mask per respirazione bocca – naso - bocca;
- n° 1 apribocca a vite o sistema similare;

- n° 1 pinza tiralingua;
- n° 1 barella;
- n° 1 cassetta di pronto soccorso conforme alla normativa vigente, anche di tipo portatile, aggiuntiva rispetto alla dotazione obbligatoria di cui al Decreto del Ministero della Salute n. 388 del 15/07/2003 in materia di primo soccorso aziendale, fermo restando che la somministrazione di medicinali è di esclusiva competenza del medico secondo le indicazioni riportate dal fabbricante sulla confezione.

È facoltà dei *concessionari* assicurare la presenza di un defibrillatore fra le dotazioni dello stabilimento balneare. Se tale facoltà viene esercitata, i concessionari hanno l'obbligo di impiegare, fra il proprio personale, un soggetto autorizzato all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) secondo le norme vigenti.

**C) Predisposizione sull'arenile o coste basse di una postazione dedicata al servizio di salvamento**, ogni 250 mt. lineari di arenile, realizzata a cura dei concessionari in prossimità della battigia (rispettando la fascia di rispetto dei mt 5 di distanza) e munita di idonea torretta d'avvistamento sopraelevata almeno mt. 2 dal livello del mare e ubicata in posizione baricentrica, tale da permettere la migliore visibilità dell'intero specchio acqueo di competenza. La stessa dovrà essere dotata delle seguenti attrezzature pronte all'uso:

- 1) un ombrellone rosso, posizionabile anche direttamente in cima alla torretta d'avvistamento o, in alternativa, dotare la stessa torretta di copertura di colore rosso;
  - **un'imbarcazione idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio**, con divieto di impiego per altri usi durante l'orario destinato alla balneazione, ed avente scafo dipinto in rosso, recante la scritta "SALVATAGGIO" in bianco di adeguate dimensioni su entrambi i lati. Tale scafo è posizionato in modo tale che una sola persona sia in grado, all'occorrenza, di vararlo tempestivamente a mano. Nel caso di litorale roccioso o che comunque non permette una collocazione idonea, il mezzo è posizionato direttamente in acqua. Quando è attivo il servizio di salvamento, esso è tenuto sempre armato con remi e scalmi ed è dotato di:
    - un salvagente anulare omologato munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri;
    - una gaffa o mezzo marinaio;
    - un'ancora con almeno mt.30 di cavo;
- 3) n° 2 salvagenti anulari di tipo conforme alla normativa sulla navigazione da diporto con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri posizionati in prossimità dei due estremi del *fronte mare* in concessione;
- 4) una sagola galleggiante cima di 200 (duecento) metri, munita di cintura, sistemata su rullo avvolgisagola in prossimità della postazione di salvataggio;
- 5) pennone ben visibile su cui alzare, a seconda dei casi, i prescritti vessilli di cui al successivo comma 5.

**Nel caso in cui tale servizio non dovesse risultare assicurato, si procederà alla chiusura da parte dell'Autorità Marittima delle strutture destinate alla balneazione fino all'accertamento dell'avvenuto ripristino dello stesso.**

2. E' data facoltà al responsabile del servizio di impiegare, in aggiunta e non in alternativa, al natante destinato al servizio di salvamento, una moto d'acqua (acquascooter) posizionandola a terra presso la postazione di salvataggio, alle seguenti condizioni:

- a) dovrà essere preventivamente presentata alla Capitaneria di Porto di Siracusa formale istanza di utilizzo della moto d'acqua da adibire al servizio di salvamento nella quale siano indicati:
  - i nominativi ed i relativi titoli (*patente nautica - brevetto di assistente bagnante/bagnino di salvataggio*) del personale da impiegare;
  - caratteristiche e dotazioni della moto d'acqua;
  - polizza assicurativa (*da allegare in copia*) dell'unità che oltre a prevedere la copertura R.C., assicuri tutte le persone trasportate;

- dichiarazione da parte del concessionario/gestore di farsi pieno carico della responsabilità dell'espletamento del servizio di salvamento con l'ausilio di tale tipo di natante;
- b) dovrà essere utilizzato un corridoio di lancio per la partenza e l'atterraggio della moto d'acqua;
  - c) la moto d'acqua dovrà essere destinata esclusivamente all'attività di salvamento e dovrà recare la scritta ben visibile "SALVATAGGIO" su entrambi i lati dell'unità;
  - d) la moto d'acqua dovrà essere equipaggiata con un conduttore munito di patente nautica ed un assistente bagnante munito di brevetto;
  - e) la moto d'acqua dovrà essere dotata di barella per il salvamento, assicurata alla stessa moto d'acqua tramite sganci rapidi (di tipo omologato);
  - f) durante l'uscita in mare, il conduttore e la persona abilitata al salvamento dovranno indossare una cintura di salvataggio ed il casco rigido protettivo (di tipo omologato).
3. La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento sarà rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente (condizioni meteomarine, distanza dalla costa della persona in pericolo, presenza di bagnanti, ecc.).
4. Ciascun assistente bagnante dovrà disporre di dotazioni individuali costituite da:
- un rescue can o rescue tube munito di sagola e cintura;
  - maglietta o canotta di colore rosso con scritta bianca "SALVATAGGIO";
  - fischiello;
  - pinne, maschera da sub e snorkel;
  - binocolo e megafono;
  - casco di protezione e calzature antiscivolo per ogni assistente bagnante (solo se la costa di cui è composto il fronte mare è costituita, anche parzialmente, da superficie rocciosa);
5. È facoltà del responsabile del servizio di salvamento integrare (non sostituire) i dispositivi di ausilio al galleggiamento (rescue can o rescue tube) con dei salvagenti tipo "Flotter";
6. Sul pennone verranno, a seconda dei casi, issati i seguenti vessilli:
- **bandiera nazionale** e/o **guidone** dello stabilimento/circolo indicante l'attivazione giornaliera della postazione di salvataggio;
  - **bandiera rossa**, qualora le condizioni meteo marine possano risultare pericolose per i bagnanti ovvero sussistano altre situazioni di pericolo o rischio per la balneazione. In tal caso comunque è fatto obbligo di **mantenere ugualmente attivi il servizio e la postazione di salvataggio**;
  - **bandiera gialla** indicante vento forte o improvviso peggioramento delle condizioni meteo marine per i quali devono essere precauzionalmente adottate misure quali chiusura degli ombrelloni, rientro natanti in mare, avvicinamento a riva dei bagnanti, messa in sicurezza di piattaforme balneari, campi di pallanuoto ovvero cose soggette a caduta libera.
- Presso ogni struttura balneare sono affissi, all'ingresso e presso ogni postazione di salvataggio, cartelli in almeno due lingue (italiano/inglese) indicanti il significato delle bandiere di segnalazione. L'eventuale situazione di rischio o pericolo a mezzo dei suddetti vessilli deve, altresì, essere comunicata agli utenti a mezzo altoparlanti e/o equivalente sistema di diffusione sonora, anche con annunci ripetuti, possibilmente in più lingue.
7. Nelle spiagge destinate alla libera fruizione, così come individuate dalla Legge Regionale n. 17/98, qualora non sia garantito il servizio di salvamento, il Comune interessato è tenuto ad assicurare gli adempimenti di cui al precedente articolo 10, comma 3.

## **Articolo 12**

### **- Doveri del Bagnino di salvataggio -**

Il bagnino di salvataggio, a norma dell'articolo 359 comma 2, del Codice Penale, nell'esercizio delle sue funzioni, riveste la qualifica di esercente un servizio di pubblica necessità, rispondendo direttamente e personalmente del suo operato, in conformità agli obblighi inerenti la funzione (sorveglianza e tentativo di salvataggio) e derivanti dalle presenti disposizioni.

Egli è tenuto:

- a) a prestare il suo servizio per l'intera durata del proprio turno, durante l'orario di balneazione, nell'arco di tempo compreso tra l'attivazione della postazione e la chiusura della struttura balneare, **senza svolgere altre attività e mansioni e senza assentarsi se non previa sostituzione con altro operatore abilitato**;
- b) a stazionare in prossimità della corrispondente postazione di salvataggio, sulla battigia ovvero in mare sull'imbarcazione di servizio nell'ambito dell'area da sorvegliare, indossando sempre la prescritta maglietta e con le previste dotazioni individuali immediatamente disponibili;
- c) a verificare le dotazioni individuali di cui all'articolo 11 comma 5, in modo tale che siano immediatamente disponibili nei luoghi previsti dalla presente Ordinanza;
- d) a portare con sé, soprattutto quando si allontana per qualsiasi motivo dalla postazione di salvataggio, il rescue can o il rescue tube o il salvagente anulare;
- e) cura che il mezzo nautico adibito al soccorso di cui all'art. 11, comma 1, lettera C), punto 2) sia armato, opportunamente posizionato e dotato delle attrezzature necessarie previste;
- f) a mantenere in servizio, in ogni circostanza, un contegno corretto fornendo la propria collaborazione a richiesta dell'Autorità Marittima o delle Forze di Polizia;
- g) a segnalare con immediatezza alle competenti Autorità qualsiasi situazione di pericolo verificatasi ovvero sinistro occorso in mare;
- h) a prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (pericolo di annegamento, malori, lesioni, congestioni, ecc.) nei limiti dei propri compiti di prima assistenza alla persona in pericolo od infortunata;
- i) a chiedere l'intervento della forza pubblica secondo le esigenze ed in caso di gravi turbative, anche tramite il concessionario/gestore;
- j) a portare a conoscenza dei bagnanti i divieti contenuti nella presente Ordinanza nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione.
- k) ad issare le bandiere sul pennone della postazione con le modalità indicate nell'art. 11 comma 7.

### **Articolo 13** **- Corridoi di lancio -**

**1.** Nelle aree in concessione per l'esercizio di attività nautiche di locazione e noleggio di natanti o per lo svolgimento di attività di diving i concessionari devono realizzare, nello specchio acqueo antistante la concessione, dei "**CORRIDOI DI LANCIO**" per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, tavole a vela e moto d'acqua.

I predetti corridoi, autorizzati a mezzo apposita licenza di concessione o qualsivoglia atto amministrativo da parte del competente Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) larghezza metri 20 (venti): tale misura - che in ogni caso non potrà risultare inferiore a metri 10 (dieci) - potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di metri 20 (venti), ovvero potrà essere aumentata in relazione a particolari esigenze locali fino a coincidere con il fronte a mare della concessione;
- b) profondità non inferiore a metri 300 (trecento) o a minor misura eventualmente autorizzata dall'Autorità Marittima, in relazione alla conformazione del litorale;
- c) delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati a sagola e distanziati l'uno dall'altro ad intervalli non superiori a mt 15 nei primi 100 mt. di distanza dalla costa e, successivamente, ad intervalli di 50 metri o frazioni;
- d) individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche su gavitelli esterni di delimitazione;
- e) posizionamento perpendicolare alla linea di costa;
- f) segnalazione sulla banchina con cartello idoneo riportante la dicitura "**CORRIDOIO DI LANCIO RISERVATO AL TRANSITO DELLE UNITA DI DIPORTO – DIVIETO DI BALNEAZIONE – no swimming in this area – reserved for boats**".

## 2. Navigazione all'interno dei "corridoi di lancio":

- a) le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela (*windsurf*), devono attraversare i corridoi ad andatura ridotta al minimo;
- b) le unità a motore, ivi comprese le moto d'acqua, devono attraversare i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a 3 (tre) nodi, in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche di disturbo per i bagnanti;
- c) tale velocità deve essere mantenuta, con rotte dirette e perpendicolari alla costa, fino al raggiungimento di una distanza di 500 metri.

3. I Comuni costieri, gli esercenti di stabilimenti balneari o i circoli nautici che intendano realizzare apprestamenti per l'atterraggio e la partenza in sicurezza delle unità da diporto o a vela, a vela con motore ausiliario, tavole a vela e moto d'acqua negli specchi acquei antistanti gli arenili di pertinenza o che hanno all'interno delle aree in concessione scivoli, rampe e/o scali di alaggio a diretta fruizione del mare, per l'incolumità dei bagnanti, in alternativa ai corridoi di lancio dovranno segnalare per 20 metri, o comunque fino al raggiungimento di ml 1,60 di profondità, il tratto di mare ove si effettua il transito delle unità impegnate nelle operazioni di ingresso/uscita dai predetti apprestamenti, comunque autorizzati, da lasciare comunque al pubblico uso. Tale segnalazione dovrà essere effettuata mediante il posizionamento perpendicolare alla linea di costa di gavitelli di colore giallo o arancione collegati a sagola e distanziati l'uno dall'altro ad intervalli non superiori a mt 15 e il posizionamento all'imboccatura a mare di bandierine bianche su gavitelli esterni di delimitazione di colore bianco.

4. In assenza di corridoi di lancio, per le unità a motore, incluse le moto d'acqua, a vela, o a vela con motore ausiliario valgono le regole contenute nel precedente articolo 4, comma 2 lett. A).

## CAPO IV DISPOSIZIONI VARIE

### Articolo 14

#### - Segnalamento condotte di prelievo/scarico acqua di mare -

I titolari ovvero i responsabili del mantenimento e/o dell'esercizio di condotte di prelievo/scarico d'acqua di qualsiasi natura sono tenuti a:

- a) attuare le necessarie misure di prevenzione ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, nonché collocare cartelli monitori (redatti in più lingue) e segnalamenti indicanti la presenza della condotta ed, in particolare, della presa di aspirazione, evidenziando la pericolosità del sito e provvedendo ad apporre idonea griglia protettiva all'imboccatura della citata presa d'aspirazione, qualora la stessa ne sia sprovvista;
- b) sottoporre a verifica costante il corretto mantenimento dell'efficacia delle misure di cui al punto a).

### Articolo 15

#### - Disposizioni particolari per la pesca -

1. Nell'ambito del Circondario marittimo di Siracusa, nelle zone destinate alla balneazione, dalle ore 09.00 alle ore 19.00, **E' VIETATO**:

- a) pescare dalle spiagge con qualsiasi tipo di attrezzo, nonché distendere reti e depositare attrezzi da pesca;
- b) l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca professionale - sportiva nella fascia di mare dei **300** metri dalla costa. Da moletti o scogliere (naturali o artificiali) dinanzi ai quali non sono presenti bagnanti è consentita anche in tali orari la sola pesca con canna;
- c) in particolare, l'esercizio della pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge fino ad una distanza di **500** metri dalla riva e nelle acque antistanti le scogliere fino ad una distanza di **100** metri dalla costa. È, altresì, vietato attraversare le zone frequentate dai bagnanti con

fucili/pistole subacquee carichi (anche se in immersione) nonché procedere al relativo caricamento nell'ambito delle stesse aree.

In ogni tempo è, altresì, vietata la pesca in fossi di scolo, stagni o canali fortemente inquinati da materie luride e dovunque in vicinanza degli sbocchi delle fogne cittadine, come previsto dall'art. 119 comma 2 del R.D. 2 febbraio 1901, n° 45.

Si fa rinvio alle disposizioni di cui al D.P.R. 02.10.1968 nr. 1639 e successive modifiche in materia di pesca sportiva. In particolare, si richiamano le norme inerenti le modalità/limitazioni per l'esercizio della pesca subacquea sportiva, nonché le modalità di segnalazione di chi la esercita

## **Articolo 16** **- Prescrizioni di Sicurezza aggiuntive -**

Nell'ambito del Circondario marittimo di Siracusa, durante la stagione balneare, **E' VIETATO:**

**a)** occupare, in particolare con mezzi nautici, la fascia di arenile fino a 5 metri dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito degli utenti, nonché al transito dei mezzi impiegati in interventi di soccorso, con divieto di permanenza. In tale fascia sono inibite installazioni di qualsiasi genere, la collocazione di ombrelloni, sedie sdraio o qualsiasi altro ostacolo alle esigenze di sicurezza o salvaguardia della pubblica incolumità, così come vietati dal D.D.G. n. 476/2007 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente;

**b)** transitare e/o sostare sulle spiagge e scogliere con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge, al soccorso nonché, in genere, ai servizi di polizia nonché di quelli utilizzati dalle persone diversamente abili.

**c)** spostare, occultare, o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) od opere di transennamento posti a tutela della pubblica incolumità;

**d)** introdurre ed usare sulle spiagge e scogliere bombole di gas o liquidi/sostanze infiammabili senza le prescritte autorizzazioni nonché effettuare accensione di fuochi;

**e)** il decollo e l'atterraggio sulla costa e nella zona di mare riservata alla balneazione degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, nonché il sorvolo delle spiagge e degli adiacenti specchi acquei riservati alla balneazione fino a 1000 metri dalla costa con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio per il volo da diporto o sportivo (compreso drone, a cui è applicabile la specifica normativa), a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi), ad eccezione dei mezzi di Stato o di soccorso o dei mezzi utilizzati per l'antincendio. Sono fatte salve le aree all'uopo specificamente destinate e previa emanazione dei necessari provvedimenti amministrativi.

Nell'ambito del Circondario marittimo di Siracusa le operazioni di prelievo acqua di mare ad opera dei velivoli utilizzati per attività antincendio possono avvenire nel rispetto ed alle condizioni indicate nell'Ordinanza n° 68/2010 del 07 giugno 2010 di questa Capitaneria di Porto, appositamente emanata per la disciplina di tali operazioni.

## **Art. 17** **- Prescrizioni permanenti di carattere locale -**

### **1. Porti del Circondario – Divieti**

Ferma restando l'osservanza delle norme per prevenire gli abbordi in mare e le disposizioni localmente impartite dall'Autorità Marittima, all'interno dei porti e negli approdi del Circondario marittimo di Siracusa è vietato :

**a)** sostare con qualsiasi tipo di imbarcazione, esercitare la pesca e mestieri affini, effettuare immersioni in prossimità delle imboccature entro un raggio di 500 (cinquecento) metri dalle opere foranee nonché avvicinarsi a meno di 50 (cinquanta) metri da navi alla fonda, da galleggianti, boe, gavitelli e simili;

**b)** pescare in qualsiasi modo e con qualsiasi tipo di attrezzo;

**c)** navigare con velocità superiore a tre nodi in prossimità di moli, calate, banchine, pontili ed unità all'ormeggio e/o alla fonda;

- d) sistemare boe, corpi morti, gavitelli senza autorizzazione dell’Autorità Marittima;
- e) ormeggiarsi e/o ancorarsi impedendo la libera manovra ovvero l’entrata e l’uscita di altre imbarcazioni;
- f) navigare con propulsione a vela, a remi ovvero con moto d’acqua impegnando gli specchi acquei portuali riservati al traffico marittimo, all’evoluzione ed al transito delle navi;
- g) compiere a bordo di unità all’ormeggio o lungo le banchine operazioni di travaso di lubrificanti, combustibili ed altre sostanze infiammabili nonché usare fiamme libere;
- h) gettare in mare rifiuti e/o materiali di qualsiasi genere ovvero abbandonarli sulle banchine portuali;
- i) occupare con veicoli, natanti, carrelli ed altri attrezzi gli scivoli ad uso pubblico, se non per il tempo necessario ad effettuare le relative operazioni di alaggio e varo.
- j) svolgere attività di immersione con o senza apparecchi ausiliari di respirazione, a prescindere dalle finalità;

## 2. Area marina protetta del Plemmirio

All’interno dell’Area Marina Protetta del Plemmirio è consentito lo svolgimento delle attività previste e disciplinate dal Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell’ Area Marina Protetta del Plemmirio, approvato con Decreto del 26.01.2009 (pubblicato sulla G.U.R.I. serie generale n° 36 del 13.02.2009) del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ed il successivo Disciplinare Integrativo al Regolamento dell’Area Marina Protetta del Plemmirio per la stagione balneare 2021, cui si fa rimando.

### 3. Oasi faunistica di Vendicari

Nel tratto di mare antistante la fascia costiera dell’Oasi Faunistica di Vendicari (foce Pantano Stampace – Cittadella) **E’ VIETATA** la navigazione con unità da diporto a motore o a vela con motore ausiliario, la pesca e qualsiasi altra attività economica all’interno della zona di rispetto di metri 300 (trecento) dalla battigia.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, **E’ VIETATA**, altresì, qualsiasi attività, incluso l’atterraggio con unità da diporto, nella zona di rispetto di cui al precedente punto, nonché nei tratti ricadenti nell’area di protezione (pre-riserva) di cui al Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 821 del 30 Maggio 1987 e successive modifiche.

Nel tratto di mare e di litorale compreso tra Torre Vendicari (lat. 36°48’,080N long. 015°06’E) e Cittadella (lat 36°46’,566N long. 015°05’,750E), **E’ VIETATA** la balneazione.

E’ consentita la balneazione, nel rispetto delle modalità fissate per la tutela dell’integrità ambientale, e con le limitazioni disposte dall’Ente Gestore, per i periodi dell’anno e nelle zone in cui la stessa attività possa risultare di pregiudizio alla sosta e alla riproduzione della fauna selvatica.

### 4. Isola di Capo Passero

Sono **VIETATI** la navigazione, la sosta e l’ancoraggio di qualsiasi unità nel canale interno tra l’isola di Capo Passero e la terraferma. E’ consentito esclusivamente l’attraversamento del canale dall’approdo di “Scalo Mandrie” all’attracco della Vecchia Tonnara, dell’Isola di Capo Passero, ai soli fini del collegamento con la terraferma.

Le stesse unità, in ogni caso, dovranno procedere a lento moto, con rotta diretta, prestando ogni cautela e massima attenzione per l’eventuale presenza di bagnanti.

### 5. Aree di interesse archeologico-storico-culturale

*I tratti di costa e gli specchi acquei di interesse archeologico e/o demo-antropologico sono interdetti e disciplinati con le Ordinanze n. 120/2009 e 18/2010 emanate rispettivamente in data 15 luglio 2009 e 16 marzo 2010 e ss.mm.ii. dalla Capitaneria di Porto di Siracusa.*

### 6. Attività remo-velica nel porto grande di Siracusa

1. Nel Porto Grande di Siracusa la navigazione con natanti da diporto propulsi esclusivamente a remi o a vela è consentita solo negli specchi acquei ad ovest della congiungente “Idroscalo – faro Caderini” ed a sud della congiungente “faro Caderini – Punta Castelluccio.
2. A detti natanti è consentito, in ore diurne e con tempo e mare assicurati, l’attraversamento dello specchio acqueo portuale interdetto solo al fine di raggiungere:
  - a) imbarcazioni/navi in sosta in rada ovvero all’ormeggio in banchina;

- b) le zone di mare indicate al precedente comma 1, a scopo di attività di allenamento purché debitamente assistite da barca di appoggio a motore.
3. Le scuole nautiche, i sodalizi e le associazioni sportive hanno l'obbligo di comunicare alla Capitaneria di porto l'effettuazione dell'attività di istruzione/allenamento nel Porto Grande di Siracusa in conformità alle previsioni dei precedenti commi 1 e 2, indicando le zone ed i periodi di allenamento/istruzione.

## **7. Rada di S. Panagia**

Nella rada di S. Panagia ai natanti da diporto è vietata la navigazione, l'ormeggio, l'ancoraggio, l'esercizio dello sci nautico ed attività similari nonché l'accesso e lo stazionamento alla Darsena Servizi, ad eccezione di natanti diretti o provenienti al limitrofo cantiere navale "Stentinello" e circolo nautico "Nautica Targia".

Nella medesima baia è consentito l'utilizzo di natanti da spiaggia non a motore (jole, sandolini, pattini, ecc.) in corrispondenza delle spiagge e zone di mare classificate idonee alla balneazione (Comune di Priolo Gargallo) e comunque non oltre la presa d'acqua della Soc. ENEL in direzione Capo S. Panagia, esclusivamente nel tratto di mare fino a 300 (trecento) metri dalla costa ed in assenza di navi in manovra al pontile petrolifero di Penisola Magnisi.

## **Articolo 18 - SARS-CoV-2 -**

1. Tutte le attività oggetto della presente ordinanza potranno espletarsi, qualora consentite e praticabili, in osservanza di tutti i protocolli e le "linee guida" volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e a cui rinvia l'art. 1 comma 14 del sopraccitato Decreto legge n. 33/2020 e l'Ordinanza del Ministero della Salute del **29.05.2021**, nonché nelle eventuali ed ulteriori misure – anche più restrittive – che saranno emanate successivamente per fronteggiare l'emergenza epidemiologica.
2. La violazione delle norme finalizzate a contrastare la diffusione del virus COVID-19, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno punite con le sanzioni pecuniarie stabilite dalle vigenti disposizioni di legge nella specifica materia.

## **Articolo 19 - Disposizioni finali e sanzioni -**

1. Copia della presente ordinanza deve essere esposta, per tutta la durata della stagione balneare ed in luogo ben visibile agli utenti, a cura dei concessionari di stabilimenti balneari, ovvero dei Comuni presso le strutture asservite alle spiagge attrezzate destinate alla libera balneazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.
3. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso reato e fermo restando, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti ai sensi di legge.
4. La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato ed abroga l'Ordinanza n° 55/2016 citata in premessa ed ogni disposizione in contrasto con il presente provvedimento. La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo dell'Ufficio della Capitaneria di Porto di Siracusa ed agli albi dei Comuni del territorio di giurisdizione del Circondario. Inoltre, sarà pubblicata sul sito web istituzionale all'indirizzo [www.guardiacostiera.it/siracusa](http://www.guardiacostiera.it/siracusa).

Siracusa, 07/07/2021

**IL COMANDANTE**

**Capitano di Vascello (CP) Luigi D'ANIELLO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. -